

**REGOLAMENTO DEL SETTORE
PER L'ATTIVITA'
GIOVANILE E SCOLASTICA**

Art. 1

Il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica

1. Il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica disciplina ed organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali, l'attività dei calciatori di ambo i sessi, in età compresa tra gli otto e i sedici anni, tesserati per Società o Associazioni associate nelle Leghe o che svolgono la loro attività esclusivamente nel Settore stesso. Parimenti organizza e disciplina l'attività dei giovani calciatori di ambo i sessi che frequentano le Scuole che aderiscono alle iniziative programmate d'intesa con il C.O.N.I. e con le istituzioni scolastiche preposte.
2. Il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, nel quadro degli indirizzi fissati dal Consiglio Federale, opera per il tramite dei propri organi centrali e periferici di concerto con i corrispondenti organi del C.O.N.I. e degli altri enti interessati alla diffusione dell'attività motoria ed allo sviluppo della pratica sportiva in ambito giovanile.

Art. 2

L'attività del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica

1. Il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica realizza i propri fini istituzionali mediante le seguenti attività:
 - a) attività con finalità tecnico-sportive:
 - organizzazione dei campionati e tornei delle categorie di competenza 5-
 - organizzazione dell'attività calcistica in ambito scolastico;
 - preparazione e formazione delle squadre di rappresentativa regionali, provinciali e locali;
 - organizzazione di altre manifestazioni, secondo i programmi fissati dal Comitato Direttivo;
 - b) attività con finalità didattico-organizzative: - istruzione ed addestramento dei calciatori «giovani» che frequentano i «Centri di avviamento al calcio» e le «Scuole di calcio» riconosciute dalla F.I.G.C. sulla base dei criteri fissati dal Settore Tecnico,
 - organizzazione di corsi per dirigenti di società;
 - corsi di formazione ed aggiornamento per Insegnanti di Educazione Fisica e dei Maestri di Scuole Elementari ed aggiornamento degli allenatori e degli istruttori operanti in ambito giovanile, mediante corsi organizzati in collaborazione con il Settore Tecnico;
 - c) attività con finalità sociali:
 - adozione di iniziative tendenti a stimolare lo sviluppo dell'attività motoria ad indirizzo calcistico in tutti gli ambienti nei quali si realizza l'aggregazione giovanile ed in particolare nella Scuola,
 - promozione di incontri e riunioni, anche di concerto con organi pubblici, per favorire l'associazionismo sportivo;
 - interventi idonei a diffondere il valore educativo della pratica sportiva;
 - sensibilizzazione degli enti pubblici territoriali per l'impegno alla realizzazione dell'impiantistica sportiva necessaria allo svolgimento delle attività di base;
 - diffusione di nozioni di igiene, medicina e psicopedagogia nell'ambito delle società, degli allenatori e degli istruttori sulla base di specifiche ricerche condotte dal Settore Tecnico.

Art. 3

Gli organi del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica

- 1) Sono organi del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica:
 - a) il Presidente;
 - b) i due Vice Presidenti;
 - c) il Comitato Direttivo;
 - d) l'Assemblea dei Presidenti dei Comitati Regionali;
 - e) la Commissione per l'attività scolastica;
 - f) la Commissione per l'Attività di Base;
 - g) i Comitati Regionali;
 - h) i Comitati provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, con valenza mista L.N.D. e S.G.S.;
 - i) i Comitati Provinciali e Locali.

Art. 4

Il Presidente e i Vice Presidenti

1. Il Presidente Delegato al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica è nominato dal Consiglio Federale - del quale diviene componente di diritto a norma dell'art.20 dello Statuto - e permane nella carica per due stagioni sportive.
2. I due Vice Presidenti sono nominati, su proposta del Presidente Delegato, dal Consiglio Federale e permangono nella carica per due stagioni sportive. La carica di Vice Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica federale, sia centrale che periferica.
3. Il Presidente rappresenta ad ogni effetto il Settore, convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei Presidenti dei Comitati Regionali ed esercita il controllo su tutti gli organi centrali e periferici, rispondendone direttamente al Presidente Federale.
4. In caso di impedimento, le funzioni del Presidente sono delegate dal Presidente stesso ad uno dei Vice Presidenti o, in assenza di delega, vengono assunte dal Vice Presidente più anziano nella carica e, nel caso di eguale anzianità, dal più anziano di età.
5. Il Presidente può adottare, in via d'urgenza, provvedimenti d'ordinaria competenza del Comitato Direttivo al quale, comunque, gli stessi vengono sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile.

Art. 5

Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da sei componenti preposti al coordinamento delle attività di cui al precedente art.2, nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del Settore e che permangono nella carica per due stagioni sportive.
2. La carica di componente del Comitato Direttivo non è incompatibile con altri incarichi nell'ambito del Settore.
3. Partecipano di diritto alle riunioni del Comitato Direttivo i Presidenti delle Leghe ed il Presidente del Settore Tecnico o persone da essi direttamente delegate e, inoltre, possono essere invitati a parteciparvi altri dirigenti in relazione ai loro specifici incarichi. Alle riunioni assiste il Segretario.

Art. 6

Competenze del Comitato Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:
 - a) attende alla generale conduzione del Settore;
 - b) delibera circa l'impiego delle somme destinate al Settore della F.I.G.C.;
 - c) propone al Presidente Federale la nomina della Commissione per l'attività scolastica e dei dirigenti degli organi periferici;
 - d) nomina i componenti della Consulta Centrale e, di concerto con il Settore Tecnico, i responsabili tecnici dei «Centri di avviamento al calcio» presso gli organi periferici;
 - e) propone al Presidente Federale, ove ricorrano gravi motivi, lo scioglimento degli organi direttivi dei Comitati dipendenti;
 - f) approva il piano delle attività dei Comitati dipendenti;
 - g) programma le manifestazioni a carattere nazionale e le fasi interregionali delle attività giovanili e scolastiche organizzate alla base dai Comitati dipendenti;
 - h) esamina i regolamenti dei tornei a carattere internazionale organizzati dalle società ed esprime il parere ai fini dell'approvazione dei medesimi da parte del Presidente Federale;
 - i) autorizza lo svolgimento di manifestazioni per rappresentative indette dai Comitati dipendenti;
 - l) collabora con il Settore Tecnico all'organizzazione di corsi di informazione per Insegnanti di Educazione Fisica e per Maestri di Scuole Elementari e di corsi per il conseguimento dell'abilitazione degli Istruttori di calcio e degli Allenatori di giovani calciatori;
 - m) stabilisce, di concerto con l'Associazione Italiana Arbitri, gli indirizzi generali per l'istruzione dei dirigenti designati ad arbitrare le gare delle categorie di base;
 - n) formula le proposte di modifica del Regolamento del Settore.

Art. 7

L'Assemblea dei Presidenti dei Comitati Regionali

- 1) All'Assemblea dei Presidenti dei Comitati Regionali - che si riunisce almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario - partecipano i Presidenti dei comitati regionali del Settore e dei Comitati Regionali del Settore e dei Comitati provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, nonché i componenti del Comitato Direttivo ed il Coordinatore della Consulta Centrale.
- 2) All'Assemblea dei Presidenti dei Comitati Regionali - alla quale possono essere invitati anche altri dirigenti in relazione ai loro specifici incarichi - assiste il Segretario.

Art. 8

Competenze dell'Assemblea dei Presidenti dei Comitati Regionali

- 1) L'Assemblea dei Presidenti dei Comitati Regionali ha le seguenti competenze:
 - a) fornisce indicazioni per la formazione dei programmi relativi allo svolgimento delle manifestazioni in cui si articola l'attività giovanile e scolastica per l'aggiornamento delle norme sull'ordinamento del Settore;
 - b) coordina l'attività dei Comitati dipendenti;
 - c) formula proposte ai fini della costituzione e della soppressione dei Comitati Locali;
 - d) costituisce, ad ogni fine, commissioni di lavoro e di studio;
 - e) fissa il periodo di sospensione delle attività;
 - f) determina gli indirizzi relativi alle riunioni periodiche presso le sedi periferiche;
 - g) assolve ad ogni altro compito che gli venga affidato dal Comitato Direttivo.

Art. 9

La Commissione per l'attività scolastica e la Commissione per l'Attività di Base

- 1) La Commissione per l'attività scolastica è composta da un componente del Comitato Direttivo, che la presiede, e da cinque o più membri, fino ad un massimo di quattordici, tutti nominati per due stagioni sportive dal Presidente Federale, d'intesa con il Vice Presidente Federale.
- 2) La Commissione per l'attività scolastica appronta tutti i programmi per la diffusione e lo sviluppo del calcio in ambito scolastico.
- 3) La Commissione per l'Attività di Base è composta da un Componente del Comitato Direttivo, che la presiede e da cinque o più membri fino ad un massimo di quattordici, tutti nominati per due stagioni sportive dal Presidente Federale d'intesa con il Vice Presidente Federale.
- 4) La Commissione per l'Attività di Base appronta tutti i programmi per la diffusione e lo sviluppo del calcio in ambito di Base.

Art. 10

I Comitati Regionali

1. I Comitati Regionali, con eccezione della regione Trentino Alto Adige, ove il Comitato regionale è sostituito dai Comitati Provinciali di Trento e Bolzano, sono retti da un organo direttivo composto dal Presidente, da un responsabile tecnico dell'attività di base, da un delegato all'attività scolastica e da quattro o più componenti, tutti nominati dal Presidente d'intesa con il Vice – Presidente federale, i quali permangono nella carica per due stagioni sportive. L'incarico di Segretario è affidato a persona appartenente agli organici del C.O.N.I. ed iscritto nei ruoli della F.I.G.C. Alle riunioni può essere invitato il medico responsabile dei servizi di tutela sanitaria dell'attività calcistica giovanile.

2. Alle riunioni dell'organo direttivo del Comitato Regionale sono invitati il Presidente del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti e, quando occorra, il responsabile Tecnico Regionale dei «Centri di avviamento al calcio».

Art. 11

Competenze dei Comitati Regionali

1. I Comitati Regionali hanno le seguenti competenze:
 - a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, i programmi deliberati dagli organi centrali del Settore;
 - b) curano i rapporti e collaborano con gli organi regionali del C.O.N.I., delle istituzioni scolastiche e degli altri enti comunque interessati allo sviluppo della pratica sportiva,
 - c) ricevono, per il tramite dei Comitati Provinciali e Locali, le domande di affiliazione delle società che intendono svolgere attività esclusiva nel Settore e ne curano la trasmissione alla Segreteria Federale;
 - d) dichiarano inattive le società di cui al precedente punto c) qualora le stesse, nel corso di una stagione sportiva, non partecipino ad alcuna attività ufficiale;
 - e) organizzano l'attività regionale delle categorie «giovanissimi» ed «allievi» e quella scolastica;
 - f) coordinano le attività dei Comitati Provinciali e Locali dipendenti;
 - g) segnalano l'esigenza di costituire o sopprimere i Comitati Locali;
 - h) convocano le Assemblee Regionali ai fini della nomina dei delegati collettivi all'Assemblea Federale e programmano le riunioni periodiche regionali, provinciali e locali;
 - i) formulano, per il tramite del Comitato Direttivo, le proposte di nomina dei dirigenti dei Comitati Locali di puro Settore Giovanile e, di concerto con gli organi periferici della L.N.D., quelli dei Comitati Provinciali ed equiparati;
 - l) amministrano, sotto la diretta responsabilità del Presidente, i fondi loro attribuiti;
 - m) approvano i regolamento dei tornei giovanili che si svolgono nell'ambito della regione;
 - n) assolvono ad ogni altro compito loro affidato dagli organi centrali del Settore.

Art. 11 bis

Comitati Provinciali di Trento e Bolzano

1. I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano hanno natura unitaria di articolazioni territoriali della Lega Nazionale Dilettanti e di organi periferici del Settore per l'Attività giovanile e Scolastica.
2. I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, composti dagli organi elettivi previsti nel Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché, per quanto riguarda l'attività giovanile e scolastica, da un responsabile tecnico dell'attività di base e da un delegato all'attività scolastica nominati, per la durata di due stagioni sportive, dal Presidente di intesa con il Vice – Presidente Federale, hanno le seguenti competenze:
 - a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, i programmi deliberati dagli organi centrali del Settore;
 - b) curano i rapporti e collaborano con gli Organi provinciali del C.O.N.I., delle istituzioni scolastiche e degli altri enti comunque interessati allo sviluppo della pratica sportiva;

- c) ricevono le domande di affiliazione delle società che intendono svolgere attività esclusiva nel Settore e ne curano la trasmissione alla Segreteria Federale;
- d) dichiarano inattive le società di cui al precedente punto c) qualora le stesse, nel corso di una stagione sportiva, non partecipino ad alcuna attività ufficiale;
- e) organizzano l'attività giovanile e scolastica in ambito provinciale;
- f) provvedono al tesseramento dei calciatori "giovani" delle categorie in cui si articola l'attività giovanile;
- g) propongono la costituzione e la soppressione dei Comitati Locali;
- h) programmano ed indicano i corsi per dirigenti e le riunioni periodiche di società e di ogni altro organismo operante nel territorio di propria giurisdizione ed aderente alle attività del Settore;
- i) controllano, per il tramite dei locali responsabili tecnici dei "Centri di avviamento al calcio", il funzionamento dei Centri medesimi, delle "Scuole di calcio" e di tutte le attività di base;
- j) formulano per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti, le proposte di nomina dei dirigenti dei Comitati Locali;
- k) amministrano, sotto la diretta responsabilità del Presidente, i fondi loro attribuiti;
- l) approvano i regolamenti dei tornei giovanili che si svolgono nell'ambito provinciale;
- m) assolvono ad ogni altro compito loro affidato dagli Organi Centrali del Settore.

Art. 12

Comitati Provinciali e Locali

- 1) I Comitati Provinciali e Locali sono composti dal Presidente, da un Delegato all'attività scolastica, da un responsabile Tecnico dell'attività di base e da due o più componenti, nominati dal Presidente d'intesa con il Vice Presidente Federale su proposta del Comitato Regionale, i quali permangono nella carica per una stagione sportiva.
- 2) Le proposte di nomina relative ai Comitati Provinciali, laddove l'organo è unitario, debbono essere formulate di concerto dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica.
- 3) I Comitati Locali sono costituiti laddove lo impongano particolari esigenze di organizzazione dell'attività periferica.

Art. 13

Competenze dei Comitati Provinciali e Locali

- 1) I Comitati Provinciali e Locali hanno le seguenti competenze:
 - a) svolgono, in esecuzione degli indirizzi generali dettati dagli organi centrali del Settore e con il coordinamento dei Comitati Regionali, attività promozionale ai fini della maggiore diffusione del gioco del calcio nel territorio di competenza;
 - b) curano i rapporti e collaborano con gli organi provinciali e locali del C.O.N.I., delle istituzioni scolastiche e degli altri enti comunque interessati allo sviluppo della pratica sportiva,
 - c) raccolgono le domande di affiliazione delle società e dei nuclei scolastici che intendono svolgere attività esclusiva nel Settore;
 - d) provvedono al tesseramento dei calciatori «giovani» delle categorie in cui si articola l'attività giovanile,
 - e) organizzano l'attività giovanile e scolastica in ambito provinciale e locale;

- f) indicano, d'intesa con i Comitati Regionali, i corsi per dirigenti e le riunioni periodiche di società e d'ogni altro organismo operante nel territorio di propria giurisdizione ed aderente alle attività del Settore;
- g) controllano, per il tramite dei locali Responsabili Tecnici dei «Centri di avviamento al calcio», il funzionamento dei centri medesimi, delle «Scuole di calcio» e di tutte le attività di base;
- h) assolvono ad ogni altro compito loro affidato dal Comitato Regionale.

Art. 14 ***Gli uffici***

- 1) Il funzionamento amministrativo del Settore è assicurato dalla Segreteria, diretta dal Segretario, eventualmente coadiuvato da un Vice Segretario.
- 2) Il Segretario, ed eventualmente il Vice Segretario, prescelti tra funzionari del C.O.N.I. e della F.I.G.C. in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Delegato del Settore, sentito il Comitato Direttivo.
- 3) Il Segretario, o in sua assenza il Vice Segretario, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei presidenti dei Comitati Regionali.
- 4) Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi del Settore.
- 5) Il personale dei ruoli del **C.O.N.I.** e della F.I.G.C. in servizio presso il Settore è in condizione di dipendenza organica rispetto al Segretario Generale della F.I.G.C., secondo le leggi ed i regolamenti del **C.O.N.I.**

Art. 15 ***Il Corpo degli Ispettori***

- 1. Il Corpo degli Ispettori esercita il controllo sull'attività amministrativa e contabile dei Comitati dipendenti.
- 2. Il Corpo degli Ispettori, composto da un numero non inferiore ad otto ispettori, è nominato per ogni stagione sportiva, direttamente dal Presidente Federale. Detto Corpo è coordinato dalla Segreteria Federale ed agisce in conformità alle direttive all'uopo impartite.

Art. 16 ***La Consulta Centrale***

1. Il Comitato Direttivo può nominare annualmente una Consulta Centrale della quale possono essere chiamati a far parte dirigenti federali e di società, operatori scolastici ed esperti in discipline d'interesse sportivo.
2. La Consulta Centrale - cui è preposto un Coordinatore, il quale partecipa alle riunioni dell'assemblea dei Presidenti dei Comitati Regionali - realizza attività di studio in ordine ad aspetti e problematiche inerenti ai compiti del Settore.

Art. 17

Gli organi della giustizia sportiva

1. Esercitano i poteri di giustizia sportiva presso gli organi del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica:
 - a) il Giudice Sportivo per le manifestazioni nazionali ed i Giudici Sportivi presso i Comitati Regionali, Provinciali e Locali;
 - b) la Commissione Disciplinare per le manifestazioni nazionali ed i Giudici Sportivi di 2° grado presso i Comitati Regionali;
 - c) altri organi eventualmente costituiti per particolari manifestazioni indette dal Settore.
- 2) Tutti i componenti gli organi di giustizia sportiva sono nominati dal Presidente d'intesa con il Vice Presidente Federale per una stagione sportiva.
- 3) I Giudici Sportivi d'ogni grado possono essere coadiuvati da uno o più sostituti. La Commissione Disciplinare per le manifestazioni nazionali è composta dal Presidente e da quattro o più componenti e giudica con la presenza del Presidente (che può essere sostituito nelle funzioni dal componente anziano) e da due componenti.

Art. 18

Gli organi tecnici arbitrali

- 1) Gli organi tecnici arbitrali che operano presso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono quelli indicati dal Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri e svolgono le funzioni ivi previste.

Art. 19

Affiliazioni

1. Le società e gli altri organismi che intendono praticare attività esclusiva nel Settore per l'attività Giovanile e Scolastica debbono ottenere l'affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio ai sensi dell'art.15 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Art. 20

Obblighi delle società

1. Le società sono tenute a collaborare con gli organi centrali e periferici del Settore nella acquisizione di dati e notizie comunque ritenute utili a fini di studio e di approfondimento di problematiche riguardanti l'attività giovanile.
2. Le società e le associazioni che svolgono attività giovanile, disciplinata ed organizzata dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, hanno l'obbligo di tesserare federalmente, nella categoria «giovani», anche quei calciatori inquadrati ed utilizzati nei

«Centri di Avviamento allo Sport» e nelle «Scuole di Calcio», a solo titolo didattico e formativo.

3. Le società sono altresì tenute a versare la tassa di adesione al Settore, i contributi per le spese organizzative delle attività, i depositi nonché a soddisfare tutti gli altri oneri che, di anno in anno, vengono determinati dalla F.I.G.C. e dal Settore.

Art. 21

Le Assemblee Regionali

1. Le società che abbiano svolto attività esclusiva nel Settore per l'attività Giovanile e Scolastica consecutivamente nelle ultime tre stagioni sportive debbono, in vista dell'Assemblea Federale, essere convocate in Assemblee Regionali perché possano concorrere a conferire il mandato collettivo di cui all'art. 14, comma 6, dello Statuto.
2. La convocazione è disposta a mezzo raccomandata, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, dal Presidente del Comitato Regionale del Settore e, nella regione Trentino Alto Adige, dal Presidente del Comitato Regionale Autonomo. Le funzioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono svolte dall'Organo di Giustizia Sportiva di secondo grado costituito presso il Comitato Regionale competente.
3. Le società possono essere rappresentate da chi ne ha la legale rappresentanza a termini di Statuto Sociale o, per delega di questi, da un dirigente regolarmente in carica.
4. Le Assemblee Regionali sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di delegati che rappresentano almeno la metà più una delle società aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei delegati presenti.
5. I delegati delle società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'attività Giovanile e Scolastica partecipano alle votazioni dell'Assemblea Federale unitamente ai delegati della Lega Nazionale Dilettanti (art.9, comma 2, dello Statuto).

Art. 22

Le riunioni periodiche

1. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano ed i Comitati Provinciali e Locali debbono organizzare, almeno una volta ogni sei mesi, riunioni di società e d'ogni altro organismo operante nel territorio di propria giurisdizione ed aderente alle attività del Settore.
2. Le riunioni debbono tendere a sensibilizzare i dirigenti delle società e degli altri organismi perché partecipino nella maniera più intensa possibile alla vita della Federazione e del Settore. Nel corso delle stesse debbono essere valutate le risultanze delle attività svolte dal Settore e deve essere promossa la discussione su argomenti attinenti ai problemi delle società ed al valore sociale e culturale dello sport.
3. I Comitati che organizzano le riunioni debbono trasmettere al Presidente del Settore dettagliate relazioni sull'andamento delle stesse e sul contenuto degli interventi.

Art. 23

Le categorie dei calciatori

1. I calciatori d'ambo i sessi che praticano attività nell'ambito del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono suddivisi, in ragione dell'età, nelle seguenti categorie:
- a) **Pulcini:** appartengono alla categoria «Pulcini» i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il decimo anno. I calciatori già tesserati per la categoria «Pulcini» possono, al compimento anagrafico del decimo anno di età, partecipare anche a gare della categoria «Esordienti» per la stessa società.
 - b) **Esordienti:** appartengono alla categoria «Esordienti» i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il decimo anno e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il dodicesimo. I calciatori già tesserati per la categoria «Esordienti» possono, al compimento anagrafico del dodicesimo anno di età, partecipare anche a gare della categoria «Giovanissimi» per la stessa società.
 - c) **Giovanissimi:** appartengono alla categoria «Giovanissimi» i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo. I calciatori già tesserati per la categoria «Giovanissimi» possono, al compimento anagrafico del quattordicesimo anno di età, partecipare anche a gare della categoria «Allievi» per la stessa società.
 - d) **Allievi:** appartengono alla categoria «Allievi» i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il quattordicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il sedicesimo.

Art. 24

Tesseramento e vincolo dei calciatori

- 1) All'attività organizzata dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica partecipano i calciatori tesserati come «giovani», «giovani dilettanti» e «giovani di Serie», secondo le modalità indicate dagli **artt.31, 32 e 33** delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
- 2) Il tesseramento dei calciatori partecipanti alle attività organizzate dal Settore si effettua secondo le disposizioni contenute nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. Il tesseramento dei calciatori partecipanti alle attività scolastiche si effettua con le modalità convenute annualmente con i competenti organi del C.O.N.I. e delle istituzioni scolastiche.
- 3) Il tesseramento come «giovane» vincola il calciatore alla società fino al termine della stagione sportiva, salvo quanto previsto dagli artt.31, 32 e 33 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Art. 25

L'attività della categoria pulcini

- 1. L'attività della categoria «Pulcini» ha carattere eminentemente promozionale didattico, viene praticata su base strettamente locale ed è in alternativa a quella della categoria «Esordienti», obbligatoria per tutte le società che hanno costituito un Centro Avviamento allo Sport o Scuola di Calcio. I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano ed i Comitati Provinciali e Locali del Settore organizzano nell'ambito della propria giurisdizione tornei a verifica dell'attività addestrativa effettivamente svolta.
- 2. Ai tornei della categoria «Pulcini» le società partecipano con una o più squadre composte da 7 calciatori. Le gare si disputano su campi di dimensioni ridotte (metà

campo) con pallone n. 4, con porte di metri 4x2, due tempi di gioco da 20 minuti ciascuno e senza la regola del fuorigioco. Gli eventuali tempi supplementari hanno la durata di 5 minuti ciascuno.

Art. 26

L'attività della categoria esordienti

1. L'attività della categoria «Esordienti» ha carattere promozionale, di apprendimento tecnico e formativo, viene praticata su base locale ed è in alternativa a quella della categoria pulcini, obbligatoria per tutte le società che hanno costituito un Centro Avviamento allo Sport o una Scuola di Calcio.
2. Ai tornei della categoria «Esordienti», organizzata dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e dai Comitati Provinciali o Locali del Settore, le società possono partecipare con una o più squadre. Le gare vengono disputate in due tempi di 25 minuti ciascuno. Gli eventuali tempi supplementari hanno durata di 5 minuti ciascuno.
3. I Comitati, per finalità didattiche, in occasione di particolari manifestazioni od in relazione ad esigenze locali, possono integrare le modalità di svolgimento dell'attività.

Art. 27

L'attività della categoria giovanissimi

1. L'attività della categoria «Giovanissimi» è a carattere competitivo ed è obbligatoria per le società delle Leghe Professionistiche e per le società della Divisione Interregionale, di Eccellenza e di Promozione della Lega Nazionale Dilettanti, salvo i poteri di dispensa previsti nei rispettivi regolamenti, e si svolge secondo i criteri del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica e si articola in:
 - a) Campionato Regionale: è organizzato dai Comitati Regionali del Settore e, nella regione Trentino Alto Adige, dal Comitato Regionale Autonomo quando si siano avute domande di partecipazione di società aventi sede nel territorio dei vari Comitati dipendenti in numero sufficiente a comporre almeno un girone.
 - b) Campionati Provinciali e Locali: sono organizzati dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e dai Comitati Provinciali e Locali del Settore nell'ambito della propria giurisdizione.
- 2) Le gare della categoria «Giovanissimi» vengono disputate in due tempi da 30 minuti ciascuno. Gli eventuali tempi supplementari hanno la durata di 10 minuti ciascuno.
- 3) Il Comitato Direttivo del Settore stabilisce annualmente i criteri di ammissione delle società all'attività Regionale nonché le modalità di svolgimento delle fasi di finale nazionale.

Art. 28

L'attività della categoria allievi

- 1) L'attività della categoria «Allievi» ha carattere competitivo ed è obbligatoria per le società delle Leghe Professionistiche e per le società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti, di Eccellenza e di Promozione della Lega Nazionale Dilettanti, salvo i poteri di dispensa previsti nei rispettivi regolamenti, e si articola in:

- a) **Campionato Nazionale:** è organizzato dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per squadre di società professionistiche. Al campionato partecipano obbligatoriamente le squadre della categoria «Allievi» delle società che compongono l'organico della Serie A e della Serie B nonché, a completamente dell'organico, squadre di società di Serie C1 e C2 ammesse secondo i criteri annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo della Lega di concerto con il Comitato Direttivo del Settore.
 - b) **Campionato Regionale:** è organizzato dai Comitati Regionali del Settore e, nella regione Trentino Alto Adige, dal Comitato Regionale Autonomo quando si siano avute domande di società aventi sede nel territorio dei vari Comitati dipendenti in numero sufficiente a comporre almeno un girone.
 - c) **Campionati Provinciali e Locali:** sono organizzati dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e dai Comitati Provinciali e Locali del Settore nell'ambito della propria giurisdizione.
- 2) Le gare della categoria «Allievi» vengono disputate in due tempi da 40 minuti ciascuno. Gli eventuali tempi supplementari hanno la durata di 10 minuti ciascuno.
- 3) Il Comitato Direttivo del Settore stabilisce annualmente i criteri di ammissione delle società all'attività regionale nonché le modalità di svolgimento delle fasi di finale nazionale.

Art. 29

I tornei giovanili

- 1) La durata delle gare dei tornei giovanili è quella prevista dalle norme relative all'attività delle singole categorie di calciatori.
- 2) Qualora il calendario preveda uno svolgimento rapido dei tornei - con più gare nello stesso giorno o in giorni consecutivi per la medesima squadra - i Comitati che li disciplinano possono ridurre la durata dei tempi di gara.

Art. 30

I Centri di avviamento al calcio

1. Le società, per realizzare l'addestramento e la formazione dei giovani calciatori delle categorie «pulcini» ed «esordienti», possono costituire nel loro ambito un «Centro di avviamento al calcio».
2. L'attività dei «Centri di avviamento al calcio» deve essere programmata e svolta, nel rispetto degli indirizzi dettati dal C.O.N.I., secondo le prescrizioni di una «guida organizzativa» e di una «guida tecnica» predisposte di concerto dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica e dal Settore Tecnico.

Art. 31

Le Scuole di Calcio

1. Le società che non possono costituire nel loro ambito un «Centro di avviamento al calcio» possono, per lo svolgimento delle attività didattiche e formative delle categorie di base, organizzare dalle «Scuole di calcio».

2. Le «Scuole di calcio» debbono essere riconosciute dalla F.I.G.C. e l'apertura delle stesse deve essere autorizzata sulla base dei criteri fissati dal settore Tecnico.

Art. 32

Le rappresentative

1. Il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica appronta, per il tramite dei propri organi periferici, le squadre di rappresentativa.
2. Costituisce titolo d'onore per i calciatori e per le rispettive società essere chiamati a prendere parte all'attività delle rappresentative.
3. I calciatori, che senza provato e legittimo impedimento non partecipino agli allenamenti ed alle gare delle rappresentative, vengono deferiti - unicamente alle società ove queste concorrano - ai competenti organi disciplinari.

Art. 33

Il premio di preparazione

1. La corresponsione del "premio di preparazione" è disciplinata dall'art.96 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. ed il versamento dello stesso deve essere regolato direttamente dalle società interessate.

Art. 34

I Membri d'Onore

1. Il Comitato Direttivo e l'Assemblea dei Presidenti dei Comitati Regionali hanno facoltà di nominare Membri d'Onore, a vita, coloro che hanno notevolmente contribuito allo sviluppo ed all'affermazione del Settore stesso.

Art. 35

Premi e riconoscimenti

1. Il Comitato Direttivo e l'Assemblea dei Presidenti dei Comitati Regionali possono deliberare l'attribuzione di premi e riconoscimenti a società, dirigenti e tesserati che abbiano acquisito particolari meriti nella promozione e nello sviluppo dell'attività calcistica in ambito giovanile e scolastico.

Art. 36

Osservanza delle norme

1. Le società, i dirigenti, i tesserati e quant'altri operano in ambito federale sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Regolamento nonché di quelle statutarie e quelle contenute negli altri Regolamenti Federali in quanto applicabili all'attività giovanile e scolastica.